

Avv. Giuseppe Versace

Magistrature Superiori

Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586

Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: info@studiolegaleversace.com

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER CPC

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la **Prof.ssa Luisa IGLIO**, nata il XXX a XXX e residente a XXX, Via XXX n. 6 (C.F.: XXX), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: *giuseppe.versace@pecstudio.it*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6 - ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' NEI CONFRONTI

tutti i dirigenti scolastici inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva di merito relativa al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (GU n. 90 del 24.11.2017), non beneficiari di precedenza, che sono stati assegnati con primo incarico in scuole della Provincia di Benevento, Napoli, Salerno e Caserta, relativamente nella Regione Campania.

IN PUNTO A:

- **TRASFERIMENTO NEL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO IN COSTANZA DI INCARICO COME STABILITO DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 6150/2019.**
- **DIRITTO EX ART. 33, COMMA 1, LEGGE N. 104/1992 – PERSONALE.**

PREMESSO CHE

1. La **Prof.ssa Luisa IGLIO** ha partecipato al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017); la stessa è risultata vincitrice del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, giusta graduatoria definitiva generale nazionale per merito e titoli del concorso pubblicata con DDG n. 1205 del 1.08.2019 e successivamente rettificata con DDG n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 1. DD 23.11.2017).

2. In data 11 agosto 2023, la **Prof.ssa Luisa IGLIO** risultando utilmente collocata nella suddetta graduatoria con **posizione n. 3266** (corrispondente a punti 1147,25), (doc. 2. Graduatoria generale), come da indicazioni rese dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, provvedeva a stilare l'ordine delle preferenze tra le 7 Regioni disponibili, tramite sistema POLIS – Istanze *on line*, **indicando la Regione Emilia come prima scelta per l'assegnazione ai ruoli regionali, in quanto la Domanda non prevedeva di indicare la Regione Campania.** (doc. 3. Domanda delle preferenze).

3. Dalla documentazione medica si evince che alla ricorrente è stata riconosciuta persona handicappata con connotazione di gravità, ai sensi **dell'art. 3 comma 1° della legge n. 104/92** riconosciuta, **in data XXX**, dal Centro Medico Legale INPS di Benevento, Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap, **"XXX"**. (doc. 4. Verbale Commissione Medica 1 e 2).

4. I candidati dovevano infatti indicare l'ordine di preferenza tra le regioni presenti in piattaforma e sarebbero stati quindi assegnati alla prima regione disponibile tra quelle scelte, tenuto conto del punteggio.

5. La **Prof.ssa IGLIO** è Dirigente Scolastico presso la Direzione Didattica Budrio, Via Muratori 2 - 40054 Budrio (BO), assunta con l'incarico triennale, in data 1.09.2023, presso la sopracitata Direzione Didattica (doc. 5. Assunzione di servizio del 1.9.2023).

6. La ricorrente è sposata con il signor XXX ha una figlia, di 9 anni (XXX) come si evince dall'autodichiarazione esenzione del CU (doc. 6. Vedi Autocertificazione esenzione CU per i componenti familiari).

7. Inoltre l'attuale condizione clinica della ricorrente non evidenzia alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato. La stessa deve effettuare dei continui controlli come si evince dalla documentazione medica allegata. (doc. 7. Documentazione medica – Relazione Ematologica, Esami programmati, ect).

8. L'avvicinamento alla propria residenza della Prof.ssa IGLIO consentirà una presenza più assidua e continua del marito ed i propri familiari in quanto la vicinanza è fondamentale importanza tanto nella gestione pratica e logistica quanto soprattutto, nel sostegno affettivo che esercita un impatto estremamente positivo sulla condizione psicologica dei disabili.

9. La distanza tra comune di residenza (Montesarchio (BN) e sede scolastica assegnata (Budrio - BO) supera i **600 Km**, e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare a Montesarchio (BN) nel corso della settimana.

10. Si consideri oltretutto che la ricorrente è coniugata, e dunque non avrebbe neppure la possibilità di **"compensare"** adeguatamente le ore sottratte durante la settimana alla cura della famiglia con il tempo verosimilmente disponibile nel solo fine settimana, con conseguente irrimediabile ed immotivato pregiudizio del diritto costituzionale dei disabili, considerando anche il padre della ricorrente è vedovo ultra settantottenne. (doc. 8. Dichiarazione).

11. Non solo. Fermo quanto sopra, appare davvero inspiegabile, a fronte di quanto stabilito tanto dal regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 138/2017 quanto dallo stesso bando

di concorso de quo nonché infine dal richiamato art. 33 della legge 104/1992, che per l'a.s. 2023/2024 numerose sedi scolastiche nella Regione Campania siano state affidate in *reggenza* a dirigenti scolastici titolari in altri istituti.

12. Con riserva di quanto verrà riferito in diritto, basti qui chiarire che molte delle suddette sedi scolastiche destinate a *reggenze* non sono affatto sottodimensionate di guisa che la scelta dell'amministrazione di sovraccaricare di lavoro dirigenti già titolari in altre scuole piuttosto che trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, è portatrice di handicap, appare davvero inopinata e comunque illegittima, siccome contraria al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e perché in ogni caso lesiva di interessi costituzionalmente protetti in mancanza di valide esigenze organizzative di segno contrario dell'amministrazione stessa.

13. In Campania peraltro, esistevano ed esistono numerosissime strutture scolastiche disponibili per le assunzioni dei dirigenti, di pari complessità e dimensioni rispetto a quella affidata alla ricorrente a decorrere dall'1.09.2023, di guisa che, nel caso di specie, non sussisterebbero neppure plausibili ostacoli al conferimento di altro incarico (in ipotesi legati ad attitudini e capacità professionali della ricorrente) su disposizione di Codesta Autorità giudiziaria. Dunque la richiesta di assegnazione della ricorrente all'Istituto scolastico della Provincia di Benevento o, in subordine, ad una scuola della provincia più vicina alla residenza della ricorrente ovvero ancora ad una sede scolastica collocata nella Regione Campania, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33 c. 5 della legge 104/1992.

14. In ogni caso, non sussistono né sono dimostrabili nel caso di specie ragioni oggettive contrarie a quelle della **Prof.ssa IGLIO** che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. ad assegnare la ricorrente presso sede scolastica nella provincia di Benevento o in una sede più vicina, anche nella Regione Campania, dunque, recessivo l'interesse di quest'ultima alla tutela del disabile.

15. Né può validamente giustificare la scelta dell'amministrazione convenuta, l'assunto per cui il diritto della ricorrente sarebbe stato sacrificato sull'altare della meritocrazia perché così non è affatto: come verrà meglio spiegato in diritto, l'elemento della casualità è entrato in maniera preponderante nella determinazione e definizione delle assegnazioni dei neo-dirigenti scolastici ai ruoli regionali, come dimostra anche il fatto stesso che molti candidati con minor punteggio della ricorrente hanno comunque ottenuto l'assegnazione alla propria regione di provenienza ed una volta superato agevolmente tale ostacolo hanno poi potuto far valere appieno anche il diritto di precedenza ex lege 104/1992 al fine di ottenere incarico presso istituto scolastico vicino.

16. Come premesso la ricorrente è in servizio presso la Direzione Didattica Budrio, Via Muratori 2 - 40054 Budrio (BO), dal 1.9.2023. In mancanza di provvedimento giudiziale favorevole, la ricorrente sarà costretta a permanere in servizio nella Regione di iniziale assegnazione (**Emilia Romagna**) per un periodo almeno pari a tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art. 29 D. Lgs 165/2001 e dal Regolamento di cui al D.M. n. 138/2017), il che rende attuale e gravissimo il rischio di concreta lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti come quelli appunto in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da handicap (v. art. 15 bando di concorso).

17. Una volta decorso il termine apposto all'incarico de quo in quel di Budrio (BO) (da tre a cinque anni), poi, ogni speranza di riavvicinamento a casa della ricorrente passerebbe comunque per l'insindacabile e discrezionale decisione del dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza (dunque dell'**Emilia Romagna**), nell'ambito di una *mobilità interregionale* che risulta peraltro assai asfittica e problematica, siccome limitata al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente, solo negli ultimi anni è arrivata al 100%

in deroga alla normativa (v. art. 9 comma 4 del CCNL area V del 15.07.2010 come modificato dall'art. 53 del nuovo Contratto 2016/2018).

18. I Dirigenti Scolastici hanno già preso servizio in quanto vincitori di concorso (non solo presso la Regione Emilia Romagna, ma anche e soprattutto presso la Regione Campania); il che ha compromesso irrimediabilmente il diritto della **Prof.ssa Luisa IGLIO** ad essere assegnata presso una sede vacante e libera in Campania vicina al luogo di residenza a Montesarchio (BN) dove è residente tutta la famiglia, la **ricorrente** è costretta ad adire in via d'urgenza codesto Tribunale per le seguenti ragioni di

<p style="text-align: center;">DIRITTO. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.</p>

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi". Il presente ricorso ha per oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU.** ¹, secondo cui: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili"*.

<p style="text-align: center;">SULLA COMPETENZA TERRITORIALE</p>

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell'odierna ricorrente è la Direzione Didattica Budrio, Via Muratori 2 - 40054 Budrio.

L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22.02.2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione

¹ Corte di cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014.

scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Bologna**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente presta servizio presso la Direzione Didattica Budrio, Via Muratori 2, 40054 - Budrio (BO), il cui circondario ricade sotto la competenza territoriale del **Tribunale di Bologna**.

NEL MERITO

OMISS - OMISS

oooOOOooo

La ricorrente, come rappresentata e difesa nel riportarsi letteralmente ed integralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex artt.* 700 e 669 quater c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, sostituita con il deposito di note scritte ***ex art. 127 ter c.p.c.***, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. *ex artt.* 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute *ex artt.* 2, 3, 29 e 32 Cost.,:

DISPORRE la **IMMEDIATA SOSPENSIONE** e **DISAPPLICAZIONE** di tutti i provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non consentono all'Amministrazione Scolastica il trasferimento della Prof.ssa Luisa IGLIO, presso un Istituto Scolastico nel Comune di Montesarchio (BN), oppure presso una sede scolastico più vicina alla propria residenza, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibile, anche eventualmente in reggenza, per l'anno scolastico 2023/2024, come indicate in premessa.

CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, **DISPORRE** per l'**IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** della ricorrente, anche in **VIA PROVVISORIA**, presso una sede scolastica vacante e disponibile o data in reggenza a Montesarchio (BN) e/o nella stessa Provincia di Benevento o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di Napoli, Caserta, Salerno, o quelle disponibili nella Regione Campania, oppure in una Regione limitrofa alla Campania, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle vacanti e disponibili, anche eventualmente in reggenza, per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2023/2024. come evidenziate.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE

- a) **DISPORRE** per l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente;
- b) **DISPORRE** per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;
- c) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esibire la documentazione comprovante tutte le assegnazioni avvenute nella Provincia di Benevento e nella Regione Campania, del personale dirigente neo assunti mediante concorso 2017 nonché per ciascuno di essi specificazione dell'eventuale sussistenza di titoli di preferenza previsti dal decreto del PdR 9.05.1994, n. 487;
- d) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di **ESIBIRE** la documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso le sedi scolastiche della Provincia di Benevento, e nella Regione Campania, avvenuti nell'a.s. 2022/2023 e quelli che faranno domanda nell'anno 2023 per essere collocati in pensione dal 1.9.2023.
- e) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di fornire i dati anagrafici (con particolare riferimento ai comuni di residenza) relativi a tutti i candidati vincitori del concorso de quo, al fine di verificare quanti di essi hanno dovuto trasferirsi in altra regione tenuto conto del punteggio vantato in graduatoria generale definitiva di merito;
- f) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esibire l'elenco delle sedi dirigenziali effettivamente vacanti e disponibili nella Provincia di Benevento e nella Regione Campania, per l'a.s. 2023/2024.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. DD 23.11.2017. **2.** Graduatoria generale. **3.** Domanda delle preferenze. **4.** Verbale Commissione Medica 1 e 2. **5.** Dichiarazione di servizio del 1.9.2023. **6.** Vedi Autocertificazione esenzione CU per i componenti familiari. **7.** Documentazione Medica - Relazione Ematologica – Esami programmati. **8.** Dichiarazione. **9.** Sedi Disponibili dopo la mobilità Interregionale 2023-2024 **10.** Decreto U.S.R. Campania prot. n. AOODRCA 6660 del 20.02.2023. **11.** Certificato di morte della signora XXX. **12.** Curriculum Vitae. **13.** Giurisprudenza di merito.

Bologna, 13.09.2023

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Luisa IGLIO**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 bandito con D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017), che sono stati assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della provincia di Napoli e Frosinone della Regione Campania e nella Regione limitrofa alla Campania a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza), FORMULA ESPRESSA ISTANZA affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito VOGLIA autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati a sedi scolastiche della provincia di Benevento della Regione Campania a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; **b)** nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute; **c)** indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della provincia di Benevento della Regione Campania a decorrere dall'a. s. 2023/2024 (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza); **d)** Estratto del ricorso, con oscuramento dei nominativi e delle patologie delle persone con portatore di handicap, L. 104/1992, e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna, 13.09.2023

Avv. Giuseppe Versace

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F. VRSGPP70A02A065C), difensore la Prof.ssa Luisa IGLIO, nata il 30.10.1978 a Benevento e residente a Montesarchio (BN), Via Porretta n. 6 (C.F.: GLILSU78R70A783F), ai sensi di legge, ATTESTA che la presente copia informatica contenente il ricorso è conforme all'originale cartacea da cui è estratta.
Bologna, 18.09.2023 Avv. Giuseppe Versace